

## Procura della Repubblica

### presso il Tribunale di Cagliari

Cagliari, 23 luglio 2024

Prot. n. 93/2024 I

Ai Colleghi Procuratori Aggiunti Ai Colleghi Sostituti Procuratori

Ai Funzionari responsabili:

del Servizio ricezione e gestione atti del Servizio assistenza della Sezione penale dell'Ufficio Ignoti

# OGGETTO: Direttiva in materia di rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p.

### Premesso:

- che ai sensi dell'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p., le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono comunicate all'indagato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta;
- che tale comunicazione, in presenza di iscrizioni, è esclusa con conseguente adozione della formula di cui all'art. 110-bis disp. att. c.p.p., ultima parte solo in due casi:
- 1. se si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.;
- 2. se, nel decidere sulla richiesta, il pubblico ministero dispone con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni, per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile;

#### Ritenuto:

- che è necessario snellire le procedure, regolare e uniformare i tempi di rilascio e semplificare i rapporti tra l'ufficio addetto alla ricezione delle richieste ed al rilascio delle certificazioni e le segreterie dei magistrati, al fine di contenere i tempi di rilascio delle certificazioni, e ciò in attesa che sia resa operativa una apposita funzionalità gestita dal previsto nuovo applicativo del processo penale;
- che è comunque opportuno conservare la necessità dell'eventuale nulla osta al rilascio della certificazione nel caso di reati di particolare gravità, per i quali è maggiore l'esigenza di uno stretto controllo sulla conoscibilità della pendenza di attività di indagine;
- <u>Si dispone</u>, a modifica delle precedenti disposizioni relative alle modalità di applicazione delle disposizioni del citato art. 335 c.p.p., nei termini seguenti:
- 1. In ossequio al disposto dell'art. 335 comma 3 c.p.p., non verranno rilasciate le certificazioni di iscrizione relative ai **procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.** In tali casi si provvederà nei termini previsti dall'art. 110-bis ultima parte disp. att. c.p.p.
- 2. L'istanza sarà trasmessa all'ufficio del magistrato assegnatario, per il rilascio del nulla osta ovvero per l'adozione del decreto motivato di segretazione, nei casi seguenti:

- a. procedimenti relativi a titolo di reato compreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., senza tenere conto del comma o dell'aggravante<sup>1</sup>, fermo quanto previsto al punto che precede;
- b. procedimenti relativi ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314 335 c.p.);
- c. procedimenti relativi ai reati contro l'incolumità pubblica, dall'art. 423 all'art. 437 c.p.;
- d. procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 572, 600-quinquies, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis c.p., reati di cui alla legge n.75/1958;
- e. procedimenti assegnati a magistrati dei gruppi DDA e DDAT, qualunque sia il titolo di reato (purché si tratti di materia diversa dal "residuo").
- 3. In **tutti gli altri casi diversi dai punti 1. e 2.**, le certificazioni saranno rilasciate *de plano*, a richiesta degli interessati, senza necessità di preventiva autorizzazione del magistrato assegnatario del procedimento, salvo che questi, all'atto dell'iscrizione o in un momento successivo, abbia subordinato con provvedimento scritto il rilascio della certificazione alla propria autorizzazione, con conseguente annotazione nel Sicp e comunicazione di tale provvedimento al funzionario del Servizio ricezione e gestione atti; solo in tal caso la richiesta di certificazione sarà sottoposta al magistrato, per il nulla osta o per l'emissione del decreto motivato di segretazione.

In ogni caso, dunque anche in assenza di iscrizioni e fermo il divieto di rilascio di cui al precedente punto 1, le certificazioni saranno rilasciate non prima di sette giorni dal deposito della richiesta, a meno che il richiedente non dimostri documentalmente di essere già a conoscenza dell'esistenza del procedimento pendente nei propri confronti, ad esempio mediante esibizione (l'indagato o il suo difensore munito di nomina scritta) del verbale di elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria o di verbale di perquisizione o sequestro o di altro documento redatto dalla polizia giudiziaria da cui risulti inequivocabilmente la conoscenza del procedimento pendente nei propri confronti o mediante esibizione (la persona offesa o il suo difensore munito di nomina scritta) di copia dell'atto di denuncia o querela con attestazione del deposito tramite portale o presso un organo di polizia giudiziaria.

Il Procuratore della Repubblica
Rodolfo M. Sabelli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artt. 291-ter e 291-quater DPR 43/1973, artt. 628 e 629 c.p., art.73 DPR 309/1990, art.416 c.p., artt. 600-bis, 600-ter, 609-bis c.p.